IAPS ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Contratto n. 114/2026

Trattativa Diretta mediante l'utilizzo della "piattaforma elettronica Mepa per Realizzazione Magnetometro ibrido e servizio assemblaggio sensori - Realizzazione di un sistema di 4 magnetometri fluxgate in configurazione gradiometrica

CONTRATTO DI APPALTO

CIG BB90A02937 e Lotto 1, 2 CUP C53C2400036000

Lotto 3 CUP MASTER I53D24000060005
CUP DERIVATO C53C24000360005

TRA

Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF con sede legale in Via del Fosso del cavaliere, 100 Codice Fiscale 97220210583 e Partita I.V.A. 06895721006 nella persona di Marco Feroci, Codice fiscale **FRCMRC67T02H501O** da una parte, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto, da una parte,

E

la Società **SkyTech S.r.l.** in seguito indicata come "IMPRESA", con sede legale a La Spezia prov. (SP), cap 19136 in via delle Pianazze, 74 Codice Fiscale **01123750117 Partita IVA 01123750117** nella persona del **Ing. Carbone Alessandro**, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte,

PREMESSO

- che a seguito di procedura svolta ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici"*, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici", approvata con **Determina 178 del 07/05/2026 Protocollo 1667**, è stato affidato all'**IMPRESA** l'appalto per la:

  1. Progettazione e realizzazione di un prototipo di magnetometro ibrido (Fluxgate e Search coil) per applicazioni spaziali"
  2. Servizio di assemblaggio meccanico di sensori per lo strumento di campo elettrico e plasma spaziale
  3. Progettazione e realizzazione di un sistema di 4 magnetometri fluxgate in configurazione gradiometrica

- che l'impresa risulta in regola con i requisiti previsti dalla legge, e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del presente contratto;
- che l'IMPRESA sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- che l'impresa ha presentato garanzia fidejussoria N. 9893959 emessa dalla **Crédit Agricole Italia S.p.A., Via Università 1, 43121 Parma, Cod. Fiscale: 02113530345 – Partita IVA: 02886650346, per un importo di Euro 6.800,00;**
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente

contratto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese;
-

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi, il Capitolato d'oneri, l'offerta economica dell'IMPRESA ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati dall'INAF nella procedura di gara;
- dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale)sul portale denominato Mepa dalla Società nella suddetta procedura;
- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'INAF e la Società;
- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;
- dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, adottati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101;
- dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e s.m.i.;
- dalla Legge 13 agosto 2010, numero 136;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Codice di comportamento dell'INAF e dal Piano integrato di attività e organizzazione 2023 - 2025 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.
- Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'INAF, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

Art. 3 Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la :

1. Progettazione e realizzazione di un prototipo di magnetometro ibrido (Fluxgate e Search coil) per applicazioni spaziali"

2. Servizio di assemblaggio meccanico di sensori per lo strumento di campo elettrico e plasma spaziale

3. Progettazione e realizzazione di un sistema di 4 magnetometri fluxgate in configurazione gradiometrica

La composizione dettagliata della prestazione è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Tecnico/Disciplinare.

Art. 4 Termini di consegna

Le prestazioni, indicate al precedente articolo, dovranno essere consegnate secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato d'oneri all'affidamento di cui alle premesse e dal presente contratto nei termini indicati nella offerta.

Il cronoprogramma, come indicato in offerta, vista la complessità delle prestazioni oggetto della presente procedura, potrà subire delle variazioni concordate tra le parti, per le esigenze del progetto, senza che il differimento dei termini indicato possa dare luogo all'applicazione di penali per ritardo.

Art. 5 Corrispettivo

Lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF corrisponderà all'IMPRESA l'importo di **€ 136.000,00**. L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. numero 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo complessivo a carico dello **Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF** è quindi pari a € **165.920,00.** Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Art. 6 Modifica del contratto

Lo **Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF** ai sensi dell'art.120 del Codice dei Contratto, si riserva la facoltà di esercitare tutte le modifiche al presente contratto in corso di esecuzione, limitatamente alle condizione e al tempo previsto dalle disposizioni suddette

Art. 7 Obblighi a carico dell'IMPRESA

L'impresa si obbliga:

a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti relativi al presente affidamento;

b. eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate;

c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a INAF di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto;

d. manlevare e tenere indenne INAF per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INAF

f. all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. numero 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

g. a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INAF, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INAF. L'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del predetto Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

h. al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti

della stazione appaltante pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

i. ad eseguire l'appalto nel rispetto del principio "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" con valutazione di conformità degli interventi al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) di cui all'art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e secondo quanto definito nella Circolare MEF Circolare MEF 13 ottobre 2022, numero 33 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd. DNSH) allegata.

j. assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. A tal fine, l'IMPRESA dovrà produrre, su richiesta, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", fatta salva la possibilità di deroga;

Art. 8 Sostenibilità energetica ed ambientale

L'Impresa si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 9 Modalità di esecuzione

Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti relativi al presente affidamento, accettati dall'IMPRESA, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

L'IMPRESA si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Art. 10 Subappalto

Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso

Art. 11 Cessione del Contratto

È fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 12 Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione del presente appalto si applicherà una penale pari all'1,0‰ (uno‰) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (Art. 126, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023).

L'applicazione delle penali non preclude all'INAF il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere l'importo della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 13 Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti

La verifica finale della conformità della fornitura resa sarà effettuata, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei prodotti/termine della prestazione.

Qualora tale verifica dia esito positivo, l'IMPRESA sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo certificato di pagamento, ad emettere fattura in formato elettronico. L'INAF provvederà al pagamento del corrispettivo, dietro il previo invio di regolare fattura da parte dell'impresa. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse

tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU): **K9NBBG** e riportando nel Campo Esigibilità IVA la lettera "S". Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare ad INAF entro 7 (sette) giorni dalla data della sua accensione. L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi della legge numero 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'IMPRESA si obbliga, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (**CIG BB90A02937 e CIG BB90A02937 e Lotto 1, 2 CUP C53C2400036000 - Lotto 3 CUP MASTER I53D24000060005**
CUP DERIVATO C53C24000360005), pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. numero 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di INAF. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INAF le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INAF in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 14 Garanzia della prestazione

L'IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

Art. 15 Composizione societaria

L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INAF le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal DPCM numero 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INAF.

Art. 16 Risoluzione e recesso

L'INAF si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'IMPRESA, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. numero 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subcontraenti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

c) per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INAF al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri cassi previsti dalla legge.

L'INAF si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso all'IMPRESA, spetterà il corrispettivo nei limiti di quanto stabilito

dalle norme di legge.

Art. 17 Foro competente

Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18 Spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art, 18, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico della Società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, comma 10, del citato Decreto e dal relativo Allegato 14.

2. La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato 1.4 al Decreto Legislativo 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

3. L'imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), da compilare come da indicazioni contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

4. Non è ammesso il pagamento dell'imposta di bollo in modalità virtuale né con altre modalità .

5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte 1, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

6. Sono comunque a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'INAF per legge.

Art. 19 Esecuzione del Contratto

La funzione di Responsabile Unico di Progetto è affidata a: **Pizzi Erina Antonietta Anna**
Verificatore finale è: **Piero Diego / Alessandro Frigeri**

Art. 20 Trattamento dei Dati

L'IMPRESA dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell'ambito e per le finalità dello stesso. Nell'esecuzione del presente contratto, l'IMPRESA e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE numero 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell'oggetto e delle finalità descritte per lo stesso. In caso di designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l'IMPRESA si impegna ad accettare l'incarico e ad osservare gli obblighi contenuti nel documento denominato "contratto di designazione a responsabile dei dati" che, una volta sottoscritto, costituirà parte integrante del presente contratto. L'IMPRESA dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo se non alle condizioni previste nel Regolamento.

Titolare del Trattamento per **inafsedecentralepcert.postecert.it -** Responsabile della Protezione dei

Dati: email: **rpd@inaf.it**
Titolare del Trattamento per l'IMPRESA **Ing. Carbone Alessandro**
Responsabile della protezione dei Dati: email: **carbone.a@skytechnologies.it**

Art. 21 Efficacia del contratto

Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INAF solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

Il Contraente **Il Direttore IAPS**

Ing. Carbone Alessandro **Dottore Marco Feroc**

Marco Feroci 07.07.2026 22:34:09 GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accet condizioni e i patti contenuti nel presente contratto. In particolare dichiara di approvare

espressamente i seguenti articoli:

- Penali;
- Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti;
- Risoluzione e recesso;
- Foro competente.

Il Contraente **Il Direttore IAPS**

Ing. Carbone Alessandro **Dottore Marco Feroci**

Marco Feroci 07.07.2026 22:34:09 GMT+01:00

Funzione Obiettivo: **1.05.04.86.02 - Space it Up! - Partenariato Esteso ai sensi dell'avviso MUR n. 341 del 15/03/2022- Spoke 5 (ref. Piero Diego)**
CIG BB90A02937
CUP (master) I53D24000060005 - CUP DERIVATO
INAF C53C24000360005)
Importo € 141.520,00
Capitolo: 1.03.02.99.999.01

Impegno: 17735/2026 Progressivo: 17735/2026
Data, 07/07/2026

Funzione Obiettivo: **1.05.04.02.42 - Multi-scale geophysical imaging underneath the lunarmagnetic anomalies – Georadar. Accordo ASI/INAF 2025-20-HH.0 (ref.Alessandro Frigeri)"**
CIG BB90A02937
CUP F83C25001020001
Importo € 24.400,00

Capitolo: 1.03.02.99.999.01

Impegno: 17737/2026 Progressivo: 17737/2026

Data, 07/07/2026